

CONTENZIOSO

Potenziati i depositi telematici nel processo tributario

di Angelo Ginex

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2017 il [D.M. 28 novembre 2017](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al **potenziamento del deposito con modalità telematiche di atti e documenti nel processo tributario**.

Tale decreto ha sostituito interamente il [comma 3 dell'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015](#), prevedendo che **a partire dallo scorso 12 dicembre** l'invio telematico dei *file* dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- **10 MB per la dimensione massima del singolo *file***. Qualora il documento abbia dimensioni maggiori, è necessario dividerlo in più *file*;
- **massimo 50 *file* allegati a ciascun deposito**;
- **50 MB per la dimensione massima di ogni deposito telematico**.

Si ricorda che il **processo tributario telematico**, dal 15 luglio 2017, è **attivo su tutto il territorio nazionale**, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale iniziata il 1° dicembre 2015.

Esso si colloca nell'ambito del processo di digitalizzazione della giustizia ed attiene agli atti ed ai provvedimenti processuali resi in **documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale**, nonché agli atti e ai documenti relativi al procedimento attivati con l'istanza di reclamo e mediazione. Esso inerisce, quindi, alle modalità informatiche di trasmissione, comunicazione, notificazione e deposito di atti e provvedimenti del processo e del procedimento relativo all'istanza di reclamo e mediazione.

Le comunicazioni delle segreterie, relative, ad esempio, alla data di udienza, al dispositivo della sentenza o all'ordinanza cautelare, erano già effettuate in via telematica presso la casella PEC che il difensore è tenuto ad indicare nel ricorso e nella nota di iscrizione a ruolo. Invece, le notificazioni e i depositi dei ricorsi e dei relativi atti possono essere effettuati, per il momento, **facoltativamente**, e non obbligatoriamente, con modalità telematica: tuttavia, **se si decide di fruirne la scelta vale necessariamente anche per i successivi gradi di giudizio**.

Con [circolare n. 2 dell'11 maggio 2016](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le prime istruzioni operative sul processo tributario telematico, chiarendo che l'**accesso al S.I.Gi.T.** (acronimo di Sistema Informativo della Giustizia Tributaria), avviene previa registrazione degli utenti autorizzati nell'apposita area riservata del "Portale della Giustizia Tributaria", il cui accesso, a sua volta, è previsto a favore dei soli utenti registrati.

L'[articolo 10 del decreto 4 agosto 2015](#) definisce invece gli *standard* degli atti processuali e dei relativi documenti informatici allegati specificandone i requisiti. In particolare, il comma 3 prevedeva che ogni singolo documento potesse avere una **dimensione massima di 5 MB**, con la conseguenza che lo stesso doveva essere suddiviso in più *file*, qualora fosse di dimensioni maggiori.

Gli operatori del settore avevano già evidenziato come tale **dimensione massima risultasse esigua** e, pertanto, in accoglimento delle comuni istanze, il [D.M. 28 novembre 2017](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto prevedendo le novità sopra evidenziate.

Da ultimo, si rileva che il sistema S.I.Gi.T., prima della trasmissione degli atti e dei documenti, effettuerà un controllo ed, eventualmente, una **segnalazione all'utente dell'eventuale superamento di uno o più dei limiti indicati**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >